Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Martedì, 17 marzo 1931 - ANNO IX** — **Numero 63**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I.. piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V, Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Talo, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli sorteggiati per il rimborso, n. 17: **Società telefonica interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 2 marzo 1931. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nella 28ª estrazione del 26 febbraio 1931 - Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nelle prime 28 estrazioni e non rimborsate a tutto il 23 febbraio 1931. — **Città di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione del 2 marzo 1931. — **Municipio di Carpineti:** Elenco delle obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 26 febbraio 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **465.**

LEGGE 8 gennaio 1931, n. **203.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che approva la Convenzione commerciale, con annesso Protocollo, firmata a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — Gli Atti internazionali di cui sopra vennero a suo tempo pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1930, n. 255.

Numero di pubblicazione **466.**

REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1931, n. **206.**

Trattamento di quiescenza al personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di 1ª categoria, degli Istituti di credito agrario, e dei Consorzi di bonifica in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, col quale è stata disposta la riduzione degli stipendi e degli altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale

degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, recante norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col citato R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre che le riduzioni stabilite dal su citato R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, non rechino diminuzioni nel trattamento di quiescenza e previdenziale dei personali delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e degli Istituti speciali di credito agrario, nonchè dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1930 le disposizioni per il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, di cui al R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, sono estese anche al personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e degli Istituti speciali di credito agrario, nonchè dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale. Dalla predetta data sia le ritenute a carico del personale sia i contributi da versarsi dagli Istituti di cui trattasi, agli effetti del trattamento di quiescenza, sono liquidati senza tener conto della riduzione di stipendi, paghe ed assegni disposta dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 63. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 467.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 207.

Istituzione in Castelli (Teramo) di un ufficio per l'esportazione delle maioliche e delle ceramiche di produzione della provincia di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27, 2° comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito in Castelli (Teramo) presso la Regia scuola d'arte applicata alla ceramica, un ufficio per l'esportazione delle maioliche e delle ceramiche di produzione della provincia di Teramo.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 64. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 468.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. 212.

Trattamento pei viaggi che sono compiuti per mare da impiegati dal Regno nelle Colonie e viceversa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2504 e n. 2505, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, che approva il contratto-tipo per il personale da adibirsi ai servizi tecnici e speciali nelle Colonie;

Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento nei viaggi via mare compiuti da impiegati dal Regno nelle Colonie e viceversa e da una Colonia all'altra;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari ed impiegati, dipendenti da tutte le Amministrazioni dello Stato, pei viaggi via mare dal Regno nelle Colonie e viceversa e da una Colonia all'altra, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nella classe rispettivamente indicata, per ciascun gruppo e per ciascun grado, come appresso:

1° Prima classe: personale di ruolo di gruppo *A;* personale di ruolo di gruppo *B* fino al grado 8° incluso; personale a contratto della prima categoria;

2° Seconda classe: al rimanente personale di ruolo di gruppo *B;* al personale di ruolo di gruppo *C;* al personale a contratto della seconda e terza categoria;

3° Terza classe distinta, o, qualora non vi sia nel piroscafo, terza comune, al personale subalterno, al personale a contratto della quarta categoria, nonchè ai salariati in genere, ed alle persone di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 71. — FERZI.

Numero di pubblicazione **469.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. **213.**

Estensione delle disposizioni del R. decreto 8 marzo 1914, n. 188, relativo agli infortuni sul lavoro per i pescatori di spugne e corallo nelle acque della Libia, agli altri componenti gli equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1914, n. 188, che autorizza il Ministero delle colonie a stabilire all'inizio di ogni campagna di pesca le indennità che, nei casi di infortunio sul lavoro occorsi ai palombari addetti alla pesca delle spugne e del corallo nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno essere corrisposte dai capitani;

Ritenuta la necessità di estendere la stessa disposizione anche agli altri componenti gli equipaggi delle navi, barche o galleggianti che esercitano la pesca suddetta;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 1 del R. decreto 8 marzo 1914, n. 188, è estesa anche agli altri componenti gli equipaggi delle navi, barche o galleggianti che esercitano la pesca delle spugne o del corallo con qualsiasi sistema, nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica.

Il presente decreto non si applica agli equipaggi delle navi inscritte nei porti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 72. — FERZI.

Numero di pubblicazione **470.**

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. **214.**

Estensione alla Tripolitania delle norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;

Vista la legge 3 dicembre 1925, n. 2151, che provvede alla sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e stabilisce norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sull'assunzione medesima;

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese, per quanto applicabili, alla Tripolitania, le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private.

Art. 2.

Le potestà, le attribuzioni e le funzioni conferite in materia dalle disposizioni vigenti nel Regno ai vari Ministeri ed agli organi ed uffici dell'Amministrazione centrale sono esercitate, nei riguardi della Tripolitania, esclusivamente dal Ministero delle colonie.

Art. 3.

Con decreti del Governatore della Tripolitania sono indicati gli uffici e gli organi amministrativi cui sono affidate le funzioni e attribuite le facoltà che nel Regno vengono esercitate dalle Regie prefetture e dagli uffici provinciali dell'Amministrazione dello Stato.

Coi decreti governatoriali medesimi sono stabilite le disposizioni occorrenti per la esecuzione delle norme sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra estese alla Tripolitania in forza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 73. — FERZI.

Numero di pubblicazione 471.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1930, n. 1946.

Disposizioni per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e relativo regolamento per la sua esecuzione;

Visto il vigente Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento per la sua esecuzione;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di stabilire speciali norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari esteri e per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le navi nazionali addette a servizi locali sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale sono soggette alle disposizioni che regolano il naviglio marittimo nazionale all'estero salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le navi indicate all'art. 1 sono inscritte in apposite matricole tenute dal Regio consolato nella cui circoscrizione è compresa la foce del fiume.

Compete allo stesso Consolato il rilascio dell'atto di nazionalità. Tale rilascio è subordinato alla presentazione dei documenti prescritti e di una dichiarazione con firma autenticata del proprietario o dei comproprietari nazionali, i quali confermino che la proprietà appartiene loro per intero o per quota non inferiore ai due terzi. In questo secondo caso devono essere indicati i nomi e la quota di proprietà spettante a stranieri.

Su richiesta dell'autorità consolare detti interessati devono inoltre presentare una dichiarazione di un perito all'uopo autorizzato dall'autorità stessa attestante il valore effettivo commerciale della nave.

Art. 3.

I bastimenti, prima di essere ammessi all'esercizio della navigazione, debbono essere riconosciuti in buono stato di navigabilità in base a visite dei periti del Registro italiano e, in mancanza, di un perito giurato di fiducia dell'autorità consolare.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda documentata a norma dell'articolo precedente, l'autorità consolare, accertata la osservanza delle disposizioni vigenti in materia e la regolarità dei prescritti documenti, rilascia l'atto di nazionalità.

Il Regio console, quando invece ritiene di non poter accogliere la domanda, emette la relativa decisione con motivato decreto, contro il quale gli interessati hanno facoltà di ricorrere, pel tramite dello stesso Regio console, al Ministero delle comunicazioni, il quale decide definitivamente.

Art. 5.

In attesa del rilascio dell'atto di nazionalità, alle navi di cui negli articoli precedenti, possono essere rilasciati passavanti provvisori, anche da altri Consolati la cui circoscrizione comprenda tratti del corso del fiume. Tali Consolati cureranno la trasmissione dei documenti di cui all'art. 2, al Regio console competente.

I passavanti provvisori hanno una validità non superiore a due mesi e non sono rinnovabili.

Art. 6.

Il comandante della nave deve appartenere alla Marina mercantile nazionale. Per le navi inferiori a 50 tonnellate di stazza lorda, il Regio console ha facoltà di derogare a tale condizione. Per le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, il Regio console, sentito, ove lo ritenga opportuno, le Regie autorità navali che si trovassero nella sua circoscrizione, può stabilire con suo provvedimento insindacabile, che oltre il comandante, anche altri ufficiali ed uomini di bassa forza siano cittadini italiani.

Art. 7.

Le piccole barche, le chiatte, le zattere, i pontoni e in generale tutti i galleggianti che non possono intraprendere viaggi al di là dei porti o che hanno bisogno di essere rimorchiati, possono essere autorizzati ad inalberare la bandiera nazionale, con speciale licenza della Regia autorità consolare la cui circoscrizione comprende il porto in cui i galleggianti stessi prestano servizio, qualora l'appartenenza ad italiani di tali galleggianti risulti da documenti depositati presso l'ufficio consolare.

L'autorità consolare inscrive detti galleggianti in apposito registro conforme a quello stabilito dall'art. 900 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 6166.

Detti galleggianti non possono far servizio fuori dei porti se non rimorchiati da navi italiane munite di atto di nazionalità o di passavanti provvisorio.

Art. 8.

Il Regio console che ha rilasciato l'atto di nazionalità può, con decreto motivato, udite, ove lo ritenga opportuno, le autorità navali di cui all'art. 6, sospendere in qualsiasi tempo l'esercizio della navigazione alle navi di cui all'art. 1 ed interdire ad esse l'uso della bandiera nazionale in tutti i casi in cui, per l'organizzazione stessa dell'azienda o per qualunque altro motivo, sia convinto che la proprietà, da parte dei nazionali, sia apparente o simulata, o qualora la la nave contravvenga ai divieti di cui agli articoli seguenti, o per altri motivi, che si riferiscono al buon nome e al decoro della bandiera nazionale, senza pregiudizio in ogni caso delle altre eventuali sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Nei casi di speciale gravità ed urgenza, la sospensione dall'esercizio della navigazione potrà essere disposta, in via provvisoria, dai Regi consoli nella cui circoscrizione si trova la nave, ma essi devono subito riferirne al Regio console di cui al comma precedente, al quale spetta di confermare o revocare, con suo decreto, il provvedimento.

Contro il decreto del Regio console, che ha rilasciato l'atto di nazionalità, l'interessato potrà, entro trenta giorni dalla notifica, produrre ricorso motivato e corredato dai documenti giustificativi, al Ministero delle comunicazioni. Tale ricorso sarà presentato al console, il quale, nei cinque giorni successivi al ricevimento, ne curerà la trasmissione al Mi-

nistero medesimo, accompagnandolo con rapporto informativo.

La decisione del Ministero delle comunicazioni è definitiva e deve essere emessa entro quindici giorni da quello del ricevimento del ricorso e comunicata telegraficamente entro 24 ore al Regio console.

La presentazione del ricorso non sospende la esecuzione del decreto consolare.

Dei provvedimenti intervenuti il Regio console informerà la Regia legazione competente.

Art. 9.

Il Regio console di cui all'art. 2 può vietare, con ordine scritto insindacabile, il trasporto di armi, munizioni ed oggetti militari di qualsiasi natura, nonchè l'imbarco e il trasporto di truppe con o senza armi.

Le altre autorità consolari e le Regie autorità navali potranno, in via di urgenza, esercitare la predetta facoltà di divieto, informandone il Regio console di cui al 1° comma del presente articolo, al quale spetta di adottare provvedimenti definitivi.

Art. 10.

I Regi consoli hanno facoltà di vietare, con ordine scritto, che la nave battente bandiera italiana imbarchi o trasporti determinate persone; in caso di trasgressione si applicano le disposizioni dell'art. 8.

Art. 11.

Salvo le disposizioni del presente decreto le autorità consolari e navali italiane osserveranno le norme vigenti nel Regno in materia di navigazione marittima.

Il presente decreto sarà convertito in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — SIRIANNI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 61. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 472.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1930, n. 1947.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 62. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Roma ha per fine di promuovere l'alta cultura economica e commerciale e di fornire la preparazione scientifica per le professioni e gli uffici direttivi attinenti alla attività economica, amministrativa e commerciale.

Art. 2.

L'Istituto ha un corso di studi della durata di quattro anni, dopo il quale conferisce la laurea in scienze economiche e commerciali.

Ha anche una scuola di specializzazione in studi coloniali la quale conferisce il diploma di specializzazione in studi coloniali.

Art. 3.

Sono fondamentali gli insegnamenti seguenti:

1. Economia politica (biennale).
2. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale).
3. Scienza delle finanze (annuale).
4. Storia economica (annuale).
5. Politica economica (annuale).
6. Economia e legislazione agraria (annuale).
7. Geografia economica (annuale).
8. Istituzioni di diritto privato (annuale).
9. Istituzioni di diritto pubblico (annuale).
10. Diritto commerciale, industriale e marittimo (biennale).
11. Diritto internazionale (annuale).
12. Matematica finanziaria (annuale).
13. Computisteria e ragioneria generale e applicata (biennale).
14. Tecnica mercantile e bancaria (biennale).
15. Merceologia (biennale).
16. Diritto sindacale e corporativo (annuale).

Art. 4.

Sono complementari gli insegnamenti seguenti:
1. Legislazione comparata del lavoro (annuale).
2. Diritto finanziario - Contabilità di Stato (annuale).
3. Istituzioni di diritto processuale (annuale).
4. Tecnica del commercio dei prodotti agricoli (annuale).
5. Complementi di matematica (annuale).

Art. 5.

Per il conseguimento della laurea è obbligatorio aver superato gli esami su tutte le materie fondamentali, su due lingue straniere a norma dell'art. 6, e su almeno una delle materie complementari, di cui all'art. 4, a scelta dell'allievo.

Art. 6.

Nell'Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere impartito, con durata triennale, l'insegnamento delle seguenti lingue moderne: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Ogni studente sceglierà le due lingue straniere di cui deve seguire il corso a norma dell'art. 5: una delle due lingue dovrà essere la inglese o la tedesca.

Art. 7.

La scuola di specializzazione in studi coloniali ha la durata di un anno.

Ad essa sono ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali.

In detta scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti:
1. Geografia coloniale.
2. Storia coloniale.
3. Diritto coloniale italiano e comparato.
4. Istituzioni di diritto islamico.
5. Lingua araba (corso facoltativo).

Alla fine del corso lo studente che abbia superato gli esami speciali è ammesso a sostenere l'esame di diploma per la specializzazione negli studi coloniali.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dallo studente sopra un argomento scelto fra le discipline impartite nella scuola.

Art. 8.

I liberi docenti debbono presentare al Consiglio accademico, entro il mese di maggio, i programmi di corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

Entro il mese di giugno il Consiglio accademico esamina tali programmi, li coordina fra loro e, ove occorra, li modifica opportunamente.

Il libero docente che per la prima volta intenda tenere un corso a titolo privato nell'Istituto può presentare il suo programma fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Non può tenere un corso libero nell'Istituto un libero docente che tenga un corso in altra Scuola universitaria.

I liberi docenti che tengono un corso nell'Istituto possono essere chiamati a far parte della Commissione per gli esami speciali e di laurea.

Art. 9.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima comincia il 10 giugno, la seconda il 10 ottobre.

Essi si svolgono per singole materie.

Art. 10.

Gli esami di storia economica, politica economica, economia agraria e scienza delle finanze devono essere preceduti dagli esami di economia politica e di statistica metodologica, demografica ed economica; gli esami di matematica finanziaria e ragioneria devono precedere gli esami di tecnica mercantile e bancaria; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto commerciale, industriale e marittimo; gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico devono precedere quello di diritto internazionale.

Art. 11.

Gli esami di lingue straniere, tecnica mercantile e bancaria e ragioneria sono orali e scritti.

Per le materie biennali si sostengono due esami, uno alla fine di ciascun anno.

Per ognuna delle due lingue straniere lo studente sosterrà tre distinti esami sulla materia di ciascun anno.

Art. 12.

Le Commissioni per gli esami speciali e per gli esami di lingua sono composte di tre membri ciascuna.

Uno di essi è il professore della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a sostituirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio accademico.

La Commissione è presieduta dal professore della materia o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a sostituirlo.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, in tre copie e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui, la trasmette al rettore. Le dissertazioni di laurea dovranno essere conservate nell'archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato, qualora intenda di pubblicare la dissertazione.

Art. 14.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di undici membri compreso il rettore che ne ha la presidenza.

Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio accademico tra i professori dell'Istituto; gli altri quattro sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio accademico.

La Commissione potrà, però, essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'Istituto.

Art. 15.

Tutti gli esami sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

E' approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Negli esami speciali e negli esami di lingue il voto deve essere espresso in trentesimi.

Negli esami di laurea il voto deve essere espresso in relazione al massimo di centodieci, anche se la Commissione è composta di un numero di membri inferiore a undici.

Art. 16.

Le lauree conferite dall'Istituto vengono rilasciate, in nome del Re, dal rettore e portano la firma anche del segretario capo.

Nelle lauree e nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

Art. 17.

La sopratassa per l'esame di laurea è ripartita, a titolo di propina, fra i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 18.

Gli iscritti alla scuola di specializzazione in studi coloniali sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse: iscrizione L. 150; sopratassa esami L. 75 e sopratassa diploma L. 50.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

Numero di pubblicazione 473.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1930, n. 1948.

Classificazione in 1ª categoria delle opere occorrenti per la bonifica delle basse valli del fiume Sangro e dell'affluente Aventino, in provincia di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerato che le pianure lungo le basse valli del Sangro e del suo affluente di sinistra, l'Aventino, in provincia di Chieti, sono deficienti di scolo e che i numerosi ristagni che si formano, anche in causa del disordine idraulico dei corsi d'acqua suddetti rendono malarica la zona e ne ostacolano il miglioramento agricolo ed industriale, nonchè l'incremento demografico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla bonifica di detta zona;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica in 1ª categoria delle opere all'uopo occorrenti, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise in data 26 maggio 1930, n. 44;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 settembre 1930, n. 2506;

A termini dell'art. 6, comma 4°, del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in 1ª categoria, a termini del disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere occorrenti per la bonifica delle basse valli del fiume Sangro e dell'affluente Aventino, in provincia di Chieti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 67. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Cesena (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cesena (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Cesena (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 142.

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Villafranca (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Villafranca (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Villafranca (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 187.

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Montemignaio (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montemignaio (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Montemignaio (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necesari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 184.

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Mercatale Valdarno (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Mercatale Valdarno (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Mercatale Valdarno (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 140.

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.
Riconoscimento del Fascio di San Giustino Valdarno (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Giustino Valdarno (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di San Giustino Valdarno (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 144.

(1277)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 197 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pechiarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pechiarich Rocco, figlio del fu Giovanni e di Antonia Valentich, nato a Pobeghi di Capodistria il 28 gennaio 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertoch Anna di Giovanni e fu Bertoch Francesca nata a Pobeghi l'11 luglio 1887 ed ai figli nati a Pobeghi: Narciso il 28 settembre 1912; Grazia, il 2 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(610)

N. 200 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pechiarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pechiarich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Antonia Tedesco, nato a Pobeghi (Capodistria) il 16 marzo 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertoch Anna fu Giacomo e della fu Anna Cumer nata a Feranzano di Capodistria il 3 novembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(611)

N. 199 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pechiarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pechiarich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Marcovich Antonia, nato a Lazzaretto (Capodistria) il 6 novembre 1850, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(612)

N. 202 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pechiarich » (Pecaric) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pechiarich Riccardo, figlio del fu Rodolfo e di Anna Pobega, nato a Ferenzano di Capodistria il 6 maggio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(613)

N. 201 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pechiarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pechiarich Nazario, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Marcovich, nato a Pobeghi (Capodistria) il 23 maggio 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(614)

N. 89 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Nazario, figlio del fu Pietro e della fu Casson Caterina, nato a Capodistria il 12 novembre 1854, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Parovel Caterina fu Giuseppe e fu Pasqua Certetich nata a Capodistria il 30 dicembre 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(615)

N. 90 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Giovanni, figlio del fu Pietro e della fu Zucca Elisabetta, nato a Capodistria il 19 luglio

1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Corte Caterina fu Domenico e fu Minca Maria nata a Capodistria il 12 aprile 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(616)

N. 107 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Matteo, figlio del fu Pietro e della fu Grio Giovanna, nato a Capodistria il 27 ottobre 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flego Anna fu Giovanni e fu Filippi Giovanna nata a Capodistria il 16 aprile 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(617)

N. 106 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Simeone, figlio del fu Antonio e della fu Zucca Caterina, nato a Capodistria il 26 marzo 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Antonia nata a Capodistria il 27 settembre 1903 dall'ora defunta Antonia Parovel.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(618)

N. 105 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Natale, figlio del fu Antonio e della fu Zucca Caterina, nato a Capodistria il 3 agosto 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Deponte Francesca del fu Nicolò e della fu Derin Maria nata a Capodistria il 24 luglio 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(619)

N. 95 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Giuseppe, figlio del fu Francesco e della fu Maria Filippi, nato a Capodistria il 26 novembre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Romani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rasman Vittoria di Giuseppe e di Margherita Zucca nata a Capodistria il 3 ottobre 1892 ed ai figli nati a Capodistria: Francesco, il 10 giugno 1913; Quirina, il 3 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(620)

N. 96 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Antonio, figlio di Natale e di Deponte Francesca, nato a Capodistria il 24 gennaio 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Romani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Parovel Vittoria di Antonio e di Teresa Totto, nata a Capodistria il 22 agosto 1888 ed ai figli, nati a Capodistria: Pietro, il 1° agosto 1921; Maria, il 18 marzo 1924; Paolo, il 26 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(621)

N. 97 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Nazario, figlio di Nazario e della fu Anna Fontanot, nato a Capodistria il 7 aprile 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Destradi Francesca fu Giovanni e di Riosa Angela, nata a Capodistria il 4 ottobre 1883; ed ai figli, nati a Capodistria: Idelfonso, il 7 giugno 1914; Enrico, il 21 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(622)

N. 98 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Nazario, figlio di Nazario e della Parovel Caterina, nato a Capodistria il 25 marzo 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elisa Romano di Francesco e di Giacinto Sestan, nata a Capodistria il 9 luglio 1897; ed ai figli nati a Capodistria: Nazario, il 2 giugno 1920; Pierina, il 24 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(623)

N. 81 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro, figlio di Nicolò e della Maria Zucca, nato a Capodistria il 22 ottobre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Deponte Maria di Francesco e di Elena Flego, nata a Capodistria il 12 ottobre 1899; ed al figlio Nicolò, nato a Capodistria il 30 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(624)

N. 84 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Nicolò, figlio del fu Pietro e della fu Decarli Domenica, nato a Capodistria il 12 febbraio 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Destradi Caterina fu Giacomo e fu Apollonia Zetto, nata a Capodistria il 19 aprile 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(625)

N. 83 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Vittorio, figlio di Simone e della fu Antonia Parovel, nato a Capodistria il 29 ottobre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zucca Paola di Pietro e di Giovanna Rasman, nata a Capodistria il 16 ottobre 1899; ed ai figli nati a Capodistria: Vittorio, il 4 luglio 1921; Ada, l'8 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(626)

N. 82 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Rasman Nicolò, figlio di Natale e di Francesca Deponte, nato a Capodistria il 1° agosto 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cocevar di Ambrogio e di Teresa Gambos, nata a Capodistria il 18 agosto 1899; ed ai figli nati a Capodistria: Sergio, il 29 aprile 1921; Eleonora, il 6 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(627)

N. 80 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro, figlio del fu Giacomo e della fu Derin Giulia, nato a Capodistria il 12 novembre 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Schipizza Giovanna fu Matteo e di Maria Fafach, nata a Capodistria il 22 giugno 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(628)

N. 85 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Pietro, figlio del fu Francesco e della fu Riccobon Angela, nato a Capodistria il 24 settembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Minca fu Simone e fu Elena Deponte, nata a Capodistria il 12 dicembre 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(629)

N. 86 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Cristina Scher, nato a Capodistria il 25 luglio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stradi Maria fu Pietro e fu Filomena Tamplenizza, nata a Capodistria il 1° settembre 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(630)

N. 87 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Giacomo, figlio del fu Pietro e della fu Caterina Filippo, nato a Capodistria il 5 dicembre 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Genzo Margherita fu Giovanni e fu Maria Tavento, nata a Capodistria il 15 gennaio 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(631)

N. 88 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Santo, figlio di Giacomo e di Genzo Margherita, nato a Capodistria il 14 settembre 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Apollonio di Giacomo e di Rosa Candusio, nata a Prade il 30 marzo 1905 ed alla figlia Anita, nata a Capodistria il 10 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(632)

N. 79 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rasman Giuseppe, figlio del fu Giacomo e della fu Derin Giulia, nato a Capodistria il 26 ottobre 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ban Caterina fu Giacomo e di Fedola Caterina, nata a Capodistria il 30 giugno 1872 ed al figlio Pietro, nato a Capodistria il 16 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 58.

Media dei cambi e delle rendite
del 14 marzo 1931 – Anno IX

Francia	74.70	Oro	368.36
Svizzera	367.31	Belgrado	33.55
Londra	92.742	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.656	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	205.72	Norvegia	5.105
Belgio	2.662	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.547	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.683	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.59	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.325
Peso Argentino Oro	15.10	Rendita 3.50 % (1902)	67.40
Peso Argentino Carta	6.645	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.091	Consolidato 5 %	82.70
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	79.90

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.